

2. Panoramica storica

2.1 Nascita e sviluppo dell'AVS

Base costituzionale e introduzione della legge

Il 6 dicembre 1925 il Popolo e i Cantoni votarono un complemento della Costituzione federale accettando i nuovi art. 34^{quater} e 41^{ter}. In questo modo fu dato incarico alla Confederazione di avviare il processo legislativo per introdurre l'AVS. La Confederazione fu nel contempo autorizzata a creare più tardi anche l'AI. Per il finanziamento dell'AVS furono riservati i fondi ottenuti attraverso l'imposta sulle bevande distillate e sul tabacco.

Nel giugno 1931 le Camere federali approvarono la legge di esecuzione relativa al nuovo articolo costituzionale. La legge, contro la quale fu indetto un referendum, fu in seguito respinta in votazione popolare il 6 dicembre 1931. Nel periodo che seguì, caratterizzato da una crisi economica e da insicurezza politica, l'AVS non costituì più una priorità.

Il regime delle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio militare, introdotta nel 1940, svolse un importante ruolo di apripista. Emerse infatti presto l'idea che il tipo di finanziamento e l'organizzazione di questa assicurazione sociale avrebbe potuto trovare, alla fine della guerra, un prolungamento nell'AVS. Nel 1944 il Consiglio federale incaricò il Dipartimento dell'economia pubblica di verificare nuovamente la possibilità di introdurre un'AVS sul piano federale.

Sulla base dei lavori preparatori di una commissione di esperti presieduta da Arnold Saxer, che allora dirigeva l'Ufficio federale per le assicurazioni sociali, il Consiglio federale fu in grado di sottoporre al Parlamento un progetto di legge già nel 1946. Il 20 dicembre del medesimo anno la legge fu adottata dall'Assemblea federale.

Di nuovo fu indetto un referendum. Nella memorabile votazione popolare del 6 luglio 1947, che registrò una partecipazione dell'80 %, il Popolo svizzero approvò la legge federale sull'AVS con una larga maggioranza, pari all'80 % dei votanti. La legge entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

Il 3 dicembre 1972 il Popolo e i Cantoni respinsero con una larga maggioranza l'iniziativa popolare del Partito del lavoro «Per vere pensioni popolari», approvando nel contempo il controprogetto dell'Assemblea federale con il 77 % di voti favorevoli. Con l'approvazione della revisione dell'art. 34^{quater} Cost., il cosiddetto principio dei tre pilastri fu ancorato nella Costituzione. In base ad esso le prestazioni dell'assicurazione federale (1° pilastro = AVS, AI e prestazioni complementari) sono tenute a garantire adeguatamente il fabbisogno vitale delle persone anziane, superstiti e invalide. Congiuntamente alle prestazioni della previdenza professionale (2° pilastro) il 1° pilastro deve garantire in maniera adeguata il mantenimento del tenore di vita precedente. Deve infine essere promossa la previdenza individuale (3° pilastro). Il nuovo articolo costituzionale prescriveva inoltre tra l'altro l'adeguamento delle rendite AVS e AI quantomeno all'evoluzione dei prezzi.

L'introduzione di questa modifica costituzionale portò dopo lunghe discussioni parlamentari all'adozione, il 25 giugno 1982, della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), che entrò in vigore il 1° gennaio 1985.

Nella nuova Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, il tenore dell'art. 34^{quater} si ritrova negli art. 111, 112 e 113.

Nella storia dell'evoluzione dell'AVS fino al 1974 si riflettono gli effetti del boom economico globale del dopoguerra. Oltre alle otto revisioni dell'AVS propriamente dette, in questo periodo furono adottate e introdotte tre revisioni di legge più piccole.

La seguente panoramica illustra i principali aspetti di queste revisioni e delle successive.

1° gennaio 1951: prima revisione dell'AVS

Aumento del limite di reddito per le rendite transitorie.
Estensione della tavola scalare ai contributi degli indipendenti.
Effetto della revisione*: 12 milioni di franchi.

1° gennaio 1954: seconda revisione dell'AVS

Aumento delle aliquote delle rendite.
Miglioramento delle rendite per i superstiti.
Aumento del limite di reddito per le rendite transitorie.
Esonero dall'obbligo di versare i contributi per le persone che hanno più di 65 anni e che esercitano un'attività lucrativa.
Effetto della revisione*: 83 milioni di franchi.

1° gennaio 1956: terza revisione dell'AVS

Abrogazione del limite di reddito per i beneficiari di una rendita transitoria che appartengono alla generazione di entrata.
Rinuncia alla graduazione in base alle situazioni locali.
Effetto della revisione*: 19 milioni di franchi.

1° gennaio 1957: quarta revisione dell'AVS

Aumento delle aliquote delle rendite ordinarie.
Raddoppiamento degli anni di contribuzione computabili a favore dei beneficiari di una rendita parziale per cause generazionali.
Abbassamento dell'età di pensionamento per le donne da 65 a 63 anni.
Innalzamento dell'età a partire dalla quale vige l'obbligo di versare contributi per le persone che esercitano un'attività lucrativa da 15 a 18 anni.
Adeguamento dei limiti della tavola scalare.
Effetto della revisione*: 157 milioni di franchi.

1° gennaio 1960: cosiddetta revisione di adeguamento (a seguito dell'introduzione dell'AI)

Riorganizzazione del sistema delle rendite parziali.
Introduzione del calcolo pro rata temporis per il calcolo delle rendite degli assicurati con una durata di contribuzione inadeguata.
Coordinazione con l'AI.

1° luglio 1961: quinta revisione dell'AVS

Innalzamento delle rendite ordinarie del 28 % in media.
Aumento delle rendite straordinarie e del limite di reddito che le concerne.
Adeguamento dei limiti della tavola scalare.
Incarico al Consiglio federale di verificare periodicamente i rapporti tra rendite, prezzi e redditi da attività lucrativa.
Riassetto del finanziamento attraverso la mano pubblica.
Effetto della revisione*: 385 milioni di franchi.

* L'effetto della revisione si riferisce alle ripercussioni della singola modifica di legge sul bilancio dell'assicurazione in termini di incrementi di spesa duraturi.

1° gennaio 1964: sesta revisione dell'AVS

Prima considerazione del «principio dei tre pilastri».

Aumento di un terzo delle rendite.

Innalzamento del limite di reddito per le rendite straordinarie.

Abbassamento dell'età di pensionamento delle donne da 63 a 62 anni.

Introduzione della rendita completiva per i beneficiari di una rendita di vecchiaia con una moglie di età compresa tra i 45 e i 60 anni e della rendita per i figli.

Passaggio al nuovo sistema delle rendite parziali del vecchio ordinamento.

Aumento del contributo della mano pubblica dai precedenti 160 milioni a un quinto delle spese annuali (1964 = 350 milioni di franchi).

Effetto della revisione*: 579 milioni di franchi.

1° gennaio 1967: revisione per il rincaro

Aumento di tutte le rendite del 10 %.

Effetto della revisione*: 225 milioni di franchi.

1° gennaio 1969: settima revisione dell'AVS

Aumento delle rendite di almeno un terzo.

Rivalutazione del reddito medio determinante per il calcolo delle rendite con il fattore 1,75.

Introduzione della possibilità di rinviare la rendita.

Riconoscimento dell'assegno per grandi invalidi ai beneficiari di una rendita di vecchiaia.

Innalzamento dei contributi degli assicurati e dei datori di lavoro dal 4 al 5,2 % e degli indipendenti al 4,6 %.

Adeguamento dei limiti della tavola scalare.

Effetto della revisione*: 971 milioni di franchi.

1° gennaio 1971: revisione per il rincaro

Aumento di tutte le rendite del 10 %.

Effetto della revisione*: 376 milioni di franchi.

1° gennaio 1973: ottava revisione dell'AVS, prima tappa

Aumento delle rendite in media dell'80 % con conseguente sostituzione delle prestazioni di base con delle rendite in grado di garantire approssimativamente il minimo esistenziale.

Innalzamento del limite di reddito per le rendite straordinarie.

Innalzamento dei limiti di età per l'adesione all'assicurazione facoltativa da parte di cittadini svizzeri residenti all'estero da 40 a 50 anni.

Diritto della moglie a metà della rendita di vecchiaia dei coniugi.

Abolizione della doppia rendita per i figli nel caso dei beneficiari di una rendita di vecchiaia.

Innalzamento del limite di età per il diritto a una rendita per le vedove senza figli da 40 a 45 anni.

Aumento del fattore di rivalutazione del reddito annuo medio dall'1,75 al 2,1.

Innalzamento dei contributi degli assicurati e dei datori di lavoro al 7,8 % complessivamente e dei lavori indipendenti al 6,8 %.

Adeguamento dei limiti della tavola scalare.

Effetto della revisione*: 2 840 milioni di franchi.

1° gennaio 1975: ottava revisione dell'AVS, seconda tappa

Ulteriore aumento delle rendite del 25 % in media.

Innalzamento del fattore di rivalutazione del reddito annuo medio dal 2,1 al 2,4.

Aumento del limite di reddito per le rendite straordinarie.

Versamento di sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovo di case di cura e altre istituzioni destinate alle persone anziane.

Effetto della revisione*: 1 750 milioni di franchi.

1° gennaio 1975: decreto federale urgente del 31 gennaio 1975 sulla definizione del contributo federale all'AVS

Riduzione del contributo della Confederazione al 15 % dei costi assicurativi a 770 mio. di franchi all'anno.

1° luglio 1975: ordinanza del 12 febbraio 1975 sui contributi dell'AVS/AI/IPG

Innalzamento dei contributi AVS degli assicurati e dei datori di lavoro a complessivamente l'8,4 % e degli indipendenti al 7,3 %, al fine di compensare la riduzione dei contributi della Confederazione.

1° gennaio 1976: decreto federale del 12 giugno 1975 su provvedimenti urgenti per il 1976 e il 1977

Incarico al Consiglio federale di adeguare le rendite all'evoluzione dei prezzi.
Fissazione del contributo federale all'AVS al 9 % dei costi assicurativi.

1° gennaio 1977: revisione per il rincaro

Innalzamento delle rendite ordinarie del 5 %.
Adeguamento del limite di reddito per le rendite straordinarie e per le prestazioni complementari.
Effetto della revisione*: 620 milioni di franchi.

1° gennaio 1978: decreto federale del 16 dicembre 1977 sul prolungamento dei provvedimenti urgenti

Prolungamento dei provvedimenti urgenti del 12 giugno 1975 fino alla fine del 1978.
Innalzamento del contributo della Confederazione all'AVS dal 9 all'11 % dei costi assicurativi.

1° gennaio 1979: nuova revisione dell'AVS, prima tappa

Consolidamento della situazione finanziaria attraverso un aumento graduale del contributo della Confederazione al 15 % dei costi assicurativi.
Reintroduzione dell'obbligo di versare contributi per i beneficiari di una rendita che svolgono un'attività lucrativa.
Innalzamento dei contributi AVS degli indipendenti al 7,8 %.
Prelievo di interessi di mora in caso di versamento tardivo dei contributi.
Raddoppiamento del contributo minimo per gli indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa.
Graduale innalzamento del limite di età delle donne da 60 a 62 anni per il diritto a una rendita di vecchiaia per coniugi e da 45 a 55 anni per il diritto a una rendita completa.
Introduzione del diritto di regresso verso terzi responsabili.
Nuovo ordinamento delle rendite parziali sulla base di 44 tavole scalari.
Adeguamento dei limiti della tavola scalare per gli indipendenti.
Rivalutazione del reddito determinante per il calcolo delle rendite sulla base di un metodo forfettario legato all'anno d'entrata nell'assicurazione.
Consegna di mezzi ausiliari a invalidi beneficiari di una rendita di vecchiaia.
Contributi per la promozione dell'assistenza alle persone anziane.
Per un secondo momento: adeguamento delle rendite all'evoluzione dei salari e dei prezzi in base al cosiddetto indice misto.
Contro questa revisione fu indetto il referendum. Il disegno di legge fu accettato in votazione federale il 26 febbraio 1978 con una quota di voti favorevoli pari al 66 %.

1° gennaio 1980: nona revisione dell'AVS, seconda tappa

Aumento delle rendite di circa il 5 %.
Adeguamento dei limiti di reddito per le rendite straordinarie e per le prestazioni complementari.
Adeguamento dei limiti della tavola scalare.

Diminuzione della rendita completa per la moglie dal 35 al 30 % della rendita di vecchiaia semplice.

Maggiore decurtazione delle rendite per orfani e figli in caso di soprassicurazione.

Innalzamento del importo minimo delle rendite ordinarie per giovani invalidi dal 125 al 133^{1/3} %.

1° gennaio 1982: adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari

Aumento delle rendite del 12,7 %.

Adeguamento dei limiti di reddito per le rendite straordinarie e per le prestazioni complementari.

Adeguamento dei limiti della tavola scalare.

Innalzamento a 250 franchi all'anno del contributo minimo per gli indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, nonché aumento della franchigia per i beneficiari di una rendita di vecchiaia che esercitano un'attività lucrativa a 900 franchi al mese.

1° gennaio 1984: adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari ecc.

Aumento delle rendite dell'11,3 %.

Adeguamento dei limiti di reddito per le rendite straordinarie e per le prestazioni complementari.

Adeguamento dei limiti della tavola scalare.

Innalzamento della franchigia per i beneficiari di una rendita di vecchiaia che esercitano un'attività lucrativa a 1000 franchi al mese.

Estensione della possibilità di rinviare la rendita di vecchiaia anche per i beneficiari di una rendita parziale.

Cambiamenti nel calcolo delle rendite straordinarie con limiti di reddito in caso di mutamento della situazione finanziaria del beneficiario e un'armonizzazione maggiore del sistema con quello delle prestazioni complementari.

Nuovi disciplinamenti nell'ambito degli assegni per grandi invalidi a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge sull'assicurazione contro gli infortuni.

1° gennaio 1986: adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari

Aumento delle rendite del 4,3 %.

Adeguamento dei limiti di reddito per le rendite straordinarie e per le prestazioni complementari.

Adeguamento dei limiti della tavola scalare.

Innalzamento del contributo minimo per gli indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa a 300 franchi all'anno.

1° gennaio 1986: nuova redistribuzione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

A partire da questa data non vengono più accettate nuove richieste per sussidi di costruzione destinati a case e altre istituzioni per persone anziane. Inoltre i contributi dei Cantoni all'AVS saranno gradualmente diminuiti.

1° gennaio 1988: adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari

Aumento delle rendite del 4,2 %.

Adeguamento dei limiti di reddito per le rendite straordinarie e per le prestazioni complementari.

Adeguamento dei limiti della tavola scalare.

Innalzamento del contributo minimo per gli indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa a 303 franchi all'anno.

1° gennaio 1990: adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari ecc.

Aumento delle rendite del 6,7 %.

Adeguamento dei limiti di reddito per le rendite straordinarie e per le prestazioni complementari.

Adeguamento dei limiti della tavola scalare.

Innalzamento del contributo minimo per gli indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa a 324 franchi all'anno nonché aumento della franchigia per i beneficiari di una rendita di vecchiaia che esercitano un'attività lucrativa a 1 200 franchi al mese.
Calcolo allargato di anni supplementari in caso di lacune contributive.

1° aprile 1991: adeguamenti straordinario delle rendite al rincarò

Indennità di rincarò del 6,25 % su tutte le rendite dell'AVS e dell'AI; versamento in due rate nell'aprile e nell'agosto 1991.

1° gennaio 1992: adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari ecc.

Aumento delle rendite del 12,5 %.

Adeguamento dei limiti di reddito e delle franchigie relative alla sostanza per le rendite straordinarie e per le prestazioni complementari.

Adeguamento dei limiti della tavola scalare.

Innalzamento del contributo minimo per gli indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa a 360 franchi all'anno nonché aumento della franchigia per i beneficiari di una rendita di vecchiaia che esercitano un'attività lucrativa a 1 300 franchi al mese.

Mutamento della base per adeguare le rendite: adeguamento annuale quando l'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo supera il 4 % in un anno.

1° gennaio 1993: miglioramenti delle prestazioni e adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari

Cambiamento della formula delle rendite a favore dei beneficiari di una rendita che hanno realizzato redditi bassi.

Introduzione di un assegno per grandi invalidi di grado medio per i beneficiari di una rendita di vecchiaia.

Le rendite dei coniugi nuovamente maturate sono di regola liquidate in parti uguali e versate separatamente a favore di ogni coniuge.

Aumento delle rendite del 4,4 %.

Adeguamento dei limiti di reddito per le rendite straordinarie e per le prestazioni complementari.

1° gennaio 1994: accrediti per compiti educativi e tavola scalare

Introduzione di accrediti per compiti educativi per donne divorziate.

Adeguamento dei limiti della tavola scalare.

1° gennaio 1995: adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari

Aumento delle rendite del 3,2 %.

Adeguamento dei limiti di reddito per le rendite straordinarie e per le prestazioni complementari.

1° gennaio 1996: contributo minimo e franchigia

Innalzamento del contributo minimo per gli indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa a 390 franchi, nonché aumento della franchigia per i beneficiari di una rendita di vecchiaia che esercitano un'attività lucrativa a 1 400 franchi al mese.

1° gennaio 1997: decima revisione dell'AVS e adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari

Nuovo sistema delle rendite: introduzione del sistema di rendite individuali indipendenti dallo stato civile e della rendita vedovile.

Innalzamento graduale dell'età di pensionamento per le donne a 64 anni entro il 2005.

Introduzione dell'età di rendita flessibile attraverso la possibilità di anticipare il versamento della rendita di due anni al massimo.

Introduzione della ripartizione dei redditi, cosiddetto «splitting» nel calcolo della rendita e del riconoscimento degli accrediti per compiti educativi e assistenziali.

Cambiamento della formula delle rendite.

Riconoscimento di un supplemento per beneficiari di una rendita di vedovanza.

Abolizione delle rendite straordinarie con limiti di reddito.

Abolizione della rendita completiva per la moglie.

Obbligo di versare i contributi per le vedove e le mogli che non esercitano un'attività lucrativa.

Aumento delle rendite del 2,58 %.

Adeguamento dei limiti di reddito per le prestazioni complementari.

1° gennaio 1999: adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari ecc.

Innalzamento delle rendite dell'1 %.

Introduzione dell'impiego a scopo vincolato di una percentuale del gettito dell'imposta sul valore aggiunto.

1° gennaio 2001: adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari ecc.

Aumento delle rendite del 2,5 %.

Calcolo dei contributi in base alla tassazione annuale postnumerando per gli indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Rafforzamento della riscossione dei contributi, in particolare per quanto concerne gli interessi.

Esecuzione di due modifiche introdotte con la decima revisione dell'AVS: le rendite per coniugi del diritto previgente sono trasformate in due rendite singole; le donne hanno diritto a una rendita di vecchiaia solo a partire dai 63 anni.

Nuovo disciplinamento in materia di protezione dei dati.

Dal 1° febbraio 2001 il Fondo di compensazione dell'AVS può acquisire azioni su mercati esteri.

1° aprile 2001: entrata in vigore della revisione dell'assicurazione facoltativa

Ammissione limitata per l'assicurazione facoltativa.

1° giugno 2002: entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea

Coordinazione tra i diversi sistemi nazionali delle assicurazioni sociali.

1° gennaio 2003: adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari ecc.

Aumento delle rendite del 2,4 %.

Adeguamento del limite minimo e massimo della tavola scalare AVS/AI/IPG per gli indipendenti e per le persone salariate il cui datore di lavoro non è tenuto a versare contributi.

Innalzamento del contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa a 425 franchi all'anno.

1° gennaio 2005: innalzamento dell'età di pensionamento per le donne e adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari ecc.

A partire dal 1° gennaio 2005 l'età ordinaria di pensionamento per le donne è fissata a 64 anni. Si tratta dell'ultima fase dell'adeguamento dell'età di pensionamento per le donne deciso nell'ambito della decima revisione dell'AVS.

Aumento delle rendite dell'1,9 in media.

Adeguamento del limite massimo della tavola scalare AVS/AI/IPG per gli indipendenti e per le persone salariate il cui datore di lavoro non è tenuto a versare contributi.

1° aprile 2006: estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone ai dieci nuovi Stati membri dell'UE

Dal 1° aprile 2006 l'accordo sulla libera circolazione delle persone può essere applicato anche ai dieci Stati che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004.

1° gennaio 2007: adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari ecc.

Aumento delle rendite del 2,8 % in media.

Adeguamento del limite minimo e massimo della tavola scalare AVS/AI/IPG per gli indipendenti e per le persone salariate il cui datore di lavoro non è tenuto a versare contributi.

Adeguamento della valutazione del salario in natura e complessivo.

Innalzamento del contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa a 445 franchi all'anno.

1° gennaio 2008: diversi adeguamenti e NPC

Introduzione della procedura di calcolo semplificata per i datori di lavoro con masse salariali esigue.

Entrata in vigore della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN).

Innalzamento del limite massimo dei salari assicurati dall'AD a 126000 franchi all'anno.

Nell'ambito della nuova perequazione finanziaria (NPC) tra Confederazione e Cantoni, la Confederazione versa l'intero contributo della mano pubblica all'AVS. I contributi dei Cantoni sono aboliti.

1° gennaio 2009: adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari

Aumento delle rendite del 3,2 % in media.

Adeguamento del limite minimo e massimo della tavola scalare AVS/AI/IPG per gli indipendenti e per le persone salariate il cui datore di lavoro non è tenuto a versare contributi.

Innalzamento del contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa a 460 franchi all'anno.

1° giugno 2009: Estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania

Il 1° gennaio 2007 la Bulgaria e la Romania sono entrate a far parte dell'UE. Dal 1° giugno 2009 l'accordo sulla libera circolazione delle persone è stato esteso a questi due Stati.

1° gennaio 2011: adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari; nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Aumento delle rendite dell'1,75 % in media.

Adeguamento del limite minimo e massimo della tavola scalare AVS/AI/IPG per gli indipendenti e per le persone salariate il cui datore di lavoro non è tenuto a versare contributi.

Innalzamento del contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa a 475 franchi all'anno.

Innalzamento del contributo limite per i redditi di poco conto a 2300 franchi all'anno.

Conteggio delle prestazioni AVS nel reddito determinante conseguito in forma di rendita dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Nell'ambito del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, i beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve, a condizione che abitino nella propria economia domestica.

1° gennaio 2012: revisione tecnica, miglioramento e semplificazione dell'esecuzione

Il salario complessivo è applicato limitatamente ai rapporti di lavoro nell'agricoltura.

Il calcolo dei contributi personali AVS/AI/IPG per le persone che non esercitano un'attività lucrativa è eseguito dalle Casse di compensazione.

I contributi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi (PSDL) sono fissati in base alle regole applicate per i datori di lavoro (incluse le spese di amministrazione).

Il limite massimo dei contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è aumentato a 50 volte il contributo minimo.

L'esenzione dal pagamento dei contributi tra coniugi vale anche se il coniuge che esercita un'attività lucrativa ha superato l'età del pensionamento ordinario.

I contributi degli studenti che non esercitano un'attività lucrativa sono calcolati sul reddito da rendita e la sostanza acquisiti a partire dal 1. gennaio che segue il compimento del 25° anno di età.

1° gennaio 2013: adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari

Aumento delle rendite dello 0,8 % in media.

Adeguamento del limite minimo e massimo della tavola scalare AVS/AI/IPG per gli indipendenti.

Innalzamento del contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa a 480 franchi all'anno.

Innalzamento del contributo massimo per le persone che non esercitano un'attività lucrativa a 24000 franchi all'anno.

1° gennaio 2014: abolizione del tetto massimo del contributo di solidarietà nell'assicurazione contro la disoccupazione

Dal 1° gennaio 2014 sulle parti di stipendio che superano i 10500 franchi al mese, rispettivamente i 126000 franchi all'anno è prelevato un contributo di solidarietà dell'1 % senza limite. Il plafonamento massimo di 26250 franchi al mese e di 315000 franchi all'anno è abolito.

1° gennaio 2015: adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari e applicazione del regolamento (UE) n. 465/2012

Aumento delle rendite del 0,4 % in media.

Adeguamento del limite massimo della tavola scalare AVS/AI/IPG per gli indipendenti.

Aumento della franchigia di esenzione dal pagamento di contributi sulle indennità di partenza in caso di licenziamento per motivi aziendali, a quattro volte e mezzo l'ammontare della rendita di vecchiaia annuale massima.

Esenzione dal pagamento dei contributi per le prestazioni per i casi di rigore garantite ai suoi dipendenti dal datore di lavoro.

Introduzione di un salario annuale esente da contributi di 750 franchi per gli dipendenti giovani impiegati nei lavori domestici.

Adozione del regolamento (UE) n. 465/2012.

1° gennaio 2016: riduzione del contributo IPG e aumento del limite AD

Riduzione del contributo IPG allo 0,45 % e conseguentemente dei contributi paritari AVS/AI/IPG al 10,25 % e dei contributi personali al 9,65 %.

Riduzione del contributo minimo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa e degli indipendenti, e del contributo massimo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Innalzamento del limite massimo del salario assicurato dall'AD a 148200 franchi all'anno.

Adozione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 e del regolamento (UE) n. 465/2012 nell'ambito della convenzione AELS.

1° gennaio 2017: Riduzione della stampa del certificato d'assicurazione ed estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia

Il certificato d'assicurazione è rilasciato esclusivamente per gli assicurati senza la tessera dell'assicuratore malattia oppure se la cassa di compensazione richiede l'attribuzione di un numero d'assicurato.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell'UE. Dal 1° gennaio 2017 l'accordo sulla libera circolazione delle persone è esteso alla Croazia.

24 settembre 2017: riforma „Previdenza 2020“ respinta

La riforma „Previdenza 2020“ è stata respinta con il 52,7 % dei voti in votazione popolare.

1° gennaio 2019: adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari

Aumento delle rendite dello 0,9 % in media.

Adeguamento del limite massimo della tavola scalare AVS/AI/IPG per gli indipendenti.

Innalzamento del contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa a 482 franchi all'anno.

Innalzamento del contributo massimo per le persone che non esercitano un'attività lucrativa a 24 100 franchi all'anno.

1° gennaio 2020: aumento dei contributi AVS

Aumento del contributo AVS dello 0,3 % e conseguentemente dei contributi paritari AVS/AI/IPG al 10,55 % e dei contributi personali al 9,95 %.

Aumento del contributo minimo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa e degli indipendenti e del contributo massimo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa.

1° gennaio 2021: adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari

Aumento delle rendite dello 0,8 % in media.

Adeguamento del limite minimo e massimo della tavola scalare AVS/AI/IPG per gli indipendenti.

Innalzamento del contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa.